



Università di Foggia
Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente



Convenzione con il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente per la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento

Tra il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di Foggia codice fiscale 94045260711, con sede legale in Foggia via Napoli n. 25, rappresentata dal Direttore di Dipartimento Prof. Agostino Sevi nato a Foggia il 28.06.1963

E

Il Consorzio per la bonifica della Capitanata, con sede legale in Foggia, codice fiscale 00345000715, nella persona del dott. Giuseppe De Filippo, nato a S.Giovanni Rotondo (FG) l'11.06.1971, domiciliato per la carica presso il Consorzio per la bonifica della Capitanata sito in Foggia corso Roma n. 2, e-mail: consorzio@bonificacapitanata.it

PREMESSO

- che l'art.18 della legge 196/97 prevede, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, l'attivazione di iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1859;
- che gli organismi che possono progettare e attuare le iniziative di tirocini ai sensi della legge 196/97, anche su proposta degli Enti bilaterali e delle Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e quindi avviare i soggetti presso i datori di lavoro pubblici e privati per la realizzazione dei tirocini stessi sono le Agenzie per l'Impiego, le Sezioni circoscrizionali per l'impiego, Università, Provveditorati agli studi, Istituzioni scolastiche statali e Istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, Centri pubblici di formazione e/o orientamento o centri a partecipazione pubblica o in regime di convenzione con la Regione o la Provincia competente, istituzioni formative private non aventi scopo di lucro sulla base di una specifica autorizzazione della regione, fatta salva la possibilità di revoca, Comunità terapeutiche e Cooperative sociali;

CONSIDERATO

- che le finalità di cui sopra si realizzano con esperienze in imprese volte a far conoscere, tra l'altro, aspetti nuovi e/o tendenzialmente innovativi delle professionalità, delle tecnologie e dell'organizzazione del lavoro;
- che le esperienze si attuano sulla base degli impegni assunti dalle parti contraenti;

SI CONVIENE

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il Consorzio per la bonifica della Capitanata, la cui attività prevalente consiste in attività di difesa e sviluppo del territorio si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 1 (uno) soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento su proposta del Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente per tutti i Corsi di Laurea del Dipartimento, ai sensi del D.M. 25 marzo 1998, n. 142;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI DICHIARANO QUANTO SEGUE:



ART. 1

Il programma di tirocinio ha come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di completare il percorso formativo accademico del tirocinio e di agevolare la scelta professionale.

ART. 2

Il Tirocinio avrà una durata non superiore a quella massima prevista dalle normative vigenti, art.7 del D.M. del 25 marzo 1998, n. 142.

ART. 3

L'Università si impegna, ai sensi dell'art. 5 del D.M. del 25 marzo 1998, n. 142, a trasmettere alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro competente per territorio in materia di ispezione e alle rappresentanze sindacali aziendali (o, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale) copia della presente convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

ART. 4

L'Università si impegna ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso le Compagnie di assicurazione operanti nel settore. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. In caso d'incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

ART. 5

Il Dipartimento si impegna a garantire la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività di tirocinio.

ART. 6

L'Azienda/Ente si impegna ad indicare il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento. Il tirocinio potrà svolgersi in più settori operativi della stessa Organizzazione lavorativa.

ART. 7

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997, non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. Durante il periodo di tirocinio, il tirocinante, pur non essendo tenuto al rispetto degli orari di lavoro dei dipendenti, deve attenersi a quanto concordato con il tutor aziendale ed adeguarsi al regolamento, norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza e all'igiene del lavoro, a quelle infortunistiche e alle festività stabilite. Il tirocinante deve altresì sottostare ai vincoli di



segretezza per quanto attiene ai prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'Azienda di cui venisse a conoscenza durante il tirocinio.

ART. 8

In attuazione dell'art. 10 del Decreto Ministeriale dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 05.08.1998 n. 363, il dott. Francesco Santoro in qualità di "Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione", ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008, e successive modifiche e integrazioni, garantisce al soggetto promotore, l'applicazione ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro negli ambienti dove opererà il tirocinante.

ART. 9

Il datore di lavoro che ospita il tirocinante si impegna a :

- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio;
- rispettare le norme antinfortunistiche e d'igiene sul lavoro;
- consentire al tutor dell'Ente promotore di contattare il tirocinante e il tutor aziendale per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale.

ART. 10

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

ART. 11

Le attività svolte nel corso dei tirocini hanno valore di credito formativo.

ART. 12

La presente convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha durata di anni cinque e potrà essere rinnovata, almeno due mesi prima della scadenza, su richiesta di una delle parti ed accettazione dell'altra.

ART. 13

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.



Università di Foggia

Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente



Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'Ente e/o l'Azienda e il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli alimenti e dell'Ambiente. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.

ART. 14

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131 del 26.04.1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Il presente atto viene redatto in tre originali, di cui uno per ciascuna delle parti ed il terzo, in caso d'uso, per l'Ufficio del Registro.

La presente Convenzione è redatta e sottoscritta in forma digitale ai sensi del comma 2 art. 3 del Decreto legislativo n. 39/93; l'originale è conservato presso gli uffici competenti.

Il Direttore del Dipartimento
Agostino Sevi

Il Presidente
Giuseppe De Filippo